

# REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014

(in vigore dal 1 gennaio 2015)

recante disposizioni volte a  
**prevenire e gestire**  
l'introduzione e la diffusione delle  
**specie esotiche invasive**

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

Il presente regolamento stabilisce le norme atte a **prevenire**, ridurre al minimo e **mitigare** gli effetti negativi sulla **biodiversità** causati dall'**introduzione** e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive **all'interno dell'Unione**.

# Il regolamento si applica (*soltanto*) a tutte le specie **esotiche invasive** (*non a tutte le specie esotiche*)

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

***Biodiversità***: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi

***Introduzione***: lo spostamento di una specie al di fuori del suo areale naturale in conseguenza dell'intervento umano

**Specie esotica:** qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi

**Specie esotica invasiva:** una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

## **Specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Art. 4)**

La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un elenco delle specie **esotiche invasive di rilevanza unionale** («*elenco dell'Unione*») in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il progetto di atti di esecuzione è presentato al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, **entro il 2 gennaio 2016**.

Tale elenco è sottoposto ad aggiornamento ogni 6 anni.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

*Specie esotica invasiva di rilevanza unionale*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione;

*Specie esotica invasiva di rilevanza nazionale*: una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro;

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

**Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco dell'Unione *solo se* rispondono a tutti i seguenti criteri:**

- a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;
- b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;

## Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco dell'Unione **solo se** rispondono a tutti i seguenti criteri:

- c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;
- d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l'insediamento o la diffusione;
- e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano 9

# Cosa devono fare gli Stati Membri?

Gli Stati Membri, in riferimento alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale hanno l'obbligo di:

- individuare i vettori attraverso i quali le specie esotiche invasive vengono accidentalmente introdotte nell' Unione
- 
- elaborare ed attuare piani di azione per trattare i vettori individuati
- 

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

Gli Stati Membri, in riferimento alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale hanno l'obbligo di:

- gestire tali specie (controllare, contenere o eradicare)
- 
- attuare misure di emergenza per contrastare nuove introduzioni

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

Gli Stati Membri, in riferimento alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale **possono** richiedere l'iscrizione di una specie nella lista delle specie esotiche invasive dell'Unione, previa valutazione dei rischi e a condizione che tale specie soddisfi tutte le caratteristiche necessarie per essere considerata una specie esotica invasiva di rilevanza unionale.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pignano

L'Italia, in qualità di Stato membro **può istituire** (non ha quindi l'obbligo da parte della Unione) un **elenco nazionale** delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. (Art. 12)

Nel caso tale elenco sia istituito lo Stato interessato comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che esso considera specie esotica invasiva di rilevanza nazionale e le misure di gestione applicate e, se lo ritiene, applica sul territorio nazionale i sistemi di gestione individuati nel Regolamento 1143/2014 (fatte salve le norme nazionali in materia).

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pignano

Lo scorso 4 dicembre è stata discussa ed approvata alla Commissione Europea la prima **lista delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale**.

L'annesso è riportato in calce alla presentazione

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano 15

Quali sono, ad oggi, i ***pesci*** inclusi nell'***elenco dell'Unione***?

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano16



Delle 37 specie in elenco, soltanto 2 sono le specie di pesci considerate da **gestire** in tutti i territori della Unione dove questi sono presenti. Di questi solo 1 risulta sicuramente presente nelle acque Italiane



*Pseudorasbora parva*,  
**presente nelle nostre  
acque**



*Percocottus glenii*, di cui  
non è certa la presenza  
nelle nostre acque

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano 17

## *Gestione*

Qualsiasi intervento letale o non letale volto al **controllo demografico**, al **contenimento** o all'**eradicazione**, della popolazione di una specie esotica invasiva, che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure e sui loro habitat.

# *Gestione*

La scelta del sistema di gestione opportuno dipende da diversi fattori, tra i quali il livello di invasività e la diffusione della specie, ad esempio se di nuova introduzione o al contrario già ampiamente diffusa. In ogni caso deve essere preceduto da opportuna analisi che tenga conto anche dei costi/benefici.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

***Controllo demografico:*** qualsiasi azione letale o non letale applicata alla popolazione di una specie esotica invasiva, che al contempo riduca al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana o sull'economia

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

**Contenimento:** qualsiasi azione volta a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa

**Eradicazione:** l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi letali o non letali;

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

## La normativa italiana

La normativa italiana, stabilisce l'esclusiva competenza dello Stato in termini di tutela ambientale e, in fatto di **specie ittiche**, non distingue tra specie esotiche (non autoctone) e specie esotiche invasive ma fa genericamente riferimento a specie **autoctone** o **non autoctone**, senza considerarne il livello di invasività. Per quanto concerne i **mammiferi** e gli **uccelli** introduce la definizione di **parautoctono** e con decreto del 2015 ne fornisce l'elenco.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

## Testi di riferimento per quanto riguarda le specie ittiche

- 
- Art. 117 della Costituzione italiana
- DPR 357/1997 e successivi aggiornamenti (recepimento della Direttiva Habitat)
- Sentenza della Corte Costituzionale 30/2009
- 

Pur non trattando specificatamente specie ittiche

- DM 19 gennaio 2015

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

## Art. 117 della Costituzione italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

...

s) **tutela dell'ambiente**, dell'ecosistema e dei beni culturali

## DPR 357/1997 e successivi aggiornamenti

### Definizioni:

**Autoctona:** popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio italiano (art. 2 comma o-quinquies)

**Non autoctona:** popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (art. 2 comma o-sexies)

## DPR 357/1997 e successivi aggiornamenti

### Definizioni:

**reintroduzione:** traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta (art. 2 comma q)

**introduzione:** immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (art. 2 comma r. - Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.)

## DPR 357/1997 e successivi aggiornamenti

### Art. 12 Introduzioni e reintroduzioni

Comma 3) Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (art. 12 comma 3 -Articolo così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.)

[Comma 3 versione del '97: L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, ne' alla fauna, ne' alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.]

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisanò7

## Sentenza 30/2009 della Corte Costituzionale

La sentenza, avversa alla Regione Veneto, entra nel merito del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, e ribadisce l'esclusiva competenza dello Stato, in accordo all'art. 117 della Costituzione, in materia di definizione di specie in riferimento allo stato di parautoctono.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisanò8

## DM 19 gennaio 2015

Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2 -bis , della legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

E' quindi orientato al prelievo venatorio ma definisce, per la prima volta in normativa, pur nell'ambito del decreto la:

Specie **parautoctona**: specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 DC. Vanno altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 DC e successivamente diffuse attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

## Servizi ecosistemici (da sito web ISPRA)

Gli ecosistemi forniscono all'umanità numerosi vantaggi definiti «beni e servizi ecosistemici».

Il *Millennium Ecosystem Assessment* (MA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) ha definito i servizi ecosistemici (*ecosystem services*) come quei «benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano»

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisano

## Servizi ecosistemici (da sito web ISPRA)

Poiché i beni e i servizi ecosistemici sono sempre stati disponibili, fuori da ogni mercato e gratuiti, il loro valore reale non viene considerato dalla società. L'economista statunitense Robert Costanza afferma che “poichè i servizi ecosistemici non vengono catturati dai mercati e non vengono quantificati in termini comparabili ai servizi economici e ai prodotti industriali, molto spesso non vengono neanche considerati nelle decisioni politiche”.

Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisang1

## Servizi ecosistemici (da sito web ISPRA)

Il *Millennium Ecosystem Assessment* distingue quattro categorie di servizi ecosistemici:

i **servizi di fornitura o approvvigionamento**: forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici e specie ornamentali

i **servizi di regolazione**: regolano il clima, la qualità dell'aria e le acque, la formazione del suolo, l'impollinazione, l'assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi naturali quali erosione, infestanti ecc.

i **servizi culturali**: includono benefici non materiali quali l'eredità e l'identità culturale, l'arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi

infine, i **servizi di supporto**: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità genetica.


Regolamento UE 1143/2014 Specie esotiche invasive FIPSAS 12 dicembre 2015 Ferrara Fiere - a cura di Laura Pisang2








## Conclusioni


- Il regolamento 1143/2014 interviene a livello nazionale solo su quelle specie considerate esotiche invasive a livello di Unione Europea e presenti nella «lista dell'Unione».
- Ad oggi non esiste una lista nazionale di specie esotiche invasive di interesse nazionale.
- La normativa sulla fauna selvatica non autoctona tratta mammiferi e uccelli con un buon livello di approfondimento introducendo le specie parautoctone (legge 157/1992, DPR 357/1997, DM 19 gennaio 2015) ma risulta molto generica per quanto concerne le specie ittiche (DPR 357/1997, Sentenza 30/2009).

**LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES OF UNION CONCERN**

Species (i)	CN codes for live specimens (ii)	CN codes for parts that can reproduce (iii)	Categories of associated goods (iv)
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex 0602 90 49	ex 0602 90 45 (rooted cuttings and young plants) ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	---	
<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (fertilised eggs for incubation)	
<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	ex 1209 30 00 (seeds)	
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854 	ex 0306 24 80	---	
<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	(6)
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	---	
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	---	
<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	---	
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Muntiacus reevesii</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	---	
<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782 (NUTRIA) 	ex 0106 19 00	---	
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	---	
<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 (GAMBERO AMERICANO) 	ex 0306 29 10	---	

<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870 	ex 0306 29 10	---	
<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (fertilised eggs for incubation)	
<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852 	ex 0306 29 10	---	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	(5), (7)
<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877 	ex 0301 99 18	ex 0511 91 90 (fertile fish eggs for hatching)	(1), (2), (3), (4)
<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross ( <i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	(5), (11)
<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852 (GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA) 	ex 0306 29 10	---	

Species (i)	CN codes for live specimens (ii)	CN codes for parts that can reproduce (iii)	Categories of associated goods (iv)
<i>Procambarus</i> sp. (marbled crayfish) 	ex 0306 29 10	---	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	---	
<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex 0301 99 18	ex 0511 91 90 (fertile fish eggs for hatching)	(1), (2), (3), (4)

				
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) ( <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)		
<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	---		
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	---		
<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	---		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (fertilised eggs for incubation)		
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	---		
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	---		(8), (9), (10)

*Notes to the table:*

Column (i): Species

This column indicates the scientific name of the species. Synonyms are included in parenthesis.

Column (ii): CN codes for live specimens.

This column indicates the Combined Nomenclature (CN) codes for the live specimens. The goods classified under the CN codes in this column shall be subject to official controls under Article 15 of Regulation (EU) No 1143/2014.

The CN, established by Regulation (EEC) No 2658/87, is based on the international Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) drawn up by the Customs Cooperation Council, now the World Customs Organization (WCO), adopted by the International Convention, concluded in Brussels on 14 June 1983 and approved on behalf of the European Economic Community by Council Decision 87/369/EEC<sup>1</sup> (“the HS Convention”). The CN reproduces the headings and subheadings of the HS to six digits, with only the seventh and eighth figures creating further subheadings which are specific to it. Where only certain specified products under any four, six or eight digit code are

<sup>1</sup> OJ L 198, 20.7.1987, p. 1.

required to be submitted to checks and no specific subdivision under this code exists in the CN, the code is marked **ex** (for example, **ex 0106 49 00**, as CN code 0106 49 00 comprises all other insects and not only the insect species that figure in the table).

Column (iii): CN code for parts that can reproduce

This column indicates, where relevant, the Combined Nomenclature (CN) codes for the parts of the species that can reproduce. See also the note for column (ii). The goods classified under the CN codes in this column shall be subject to official controls under Article 15 of Regulation (EU) No 1143/2014.

Column (iv): Categories of associated goods

This column indicates, where relevant, the CN codes of goods with which the invasive alien species are generally associated. The goods classified under the CN codes in this column are not subject to official controls under Article 15 of Regulation (EU) No 1143/2014. See also the note for column (ii). In particular, the numbers mentioned in column (iv) refer to the CN codes below:

(1) 0301 11 00: Ornamental freshwater fish

(2) 0301 93 00: Carp (*Cyprinus carpio*, *Carassius carassius*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*)

(3) 0301 99 11: Pacific salmon (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* and *Oncorhynchus rhodurus*), Atlantic salmon (*Salmo salar*) and Danube salmon (*Hucho hucho*)

(4) 0301 99 18: Other freshwater fish

(5) ex 0602: Plants for planting with growing media

(6) 1211 90 86: Other plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered

(7) ex 2530 90 00: Soil and growing media

(8) 4401: Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms

(9) 4403: Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared

(10) ex 6914 90 00: Ceramic pots for gardening

(11) ex Chapter 10: Cereal seeds for sowing